

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3248 del 27/06/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società D & D VERNICI SRL per l'impianto destinato ad attività di Commercio e deposito carta parati , colori e vernici, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3428 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **D & D VERNICI SRL** per l'impianto destinato ad attività di Commercio e deposito carta parati , colori e vernici, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **D & D VERNICI SRL** (C.F. 00715460374 e P.IVA 00521611202) per l'impianto destinato ad di Commercio e deposito carta parati , colori e vernici, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue domestiche e meteoriche** {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
5. Obbliga la società **D & D VERNICI SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **D & D VERNICI SRL** (C.F. 00715460374 e P.IVA 00521611202) con sede legale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3, per l'impianto sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 22/12/2022 (Prot. n. 50503 e 50504) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 51139 del 28/12/2021 (pratica SUAP n. 223/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/12/2021 al PG/2021/199882 e confluito nella **Pratica SINADOC 35048/2021**,

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/00118 del 03/01/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 160 del 04/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2022 al PG/2022/2171, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1153 del 11/01/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/01/2022 al PG/2022/4733, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, così come richieste da HERA spa in data 05/01/2022 mantenendo sospesi i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4613 del 03/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/02/2022 al PG/2022/17931, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 03/02/2022 (Prot. SUAP n. 4598), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 16175 del 17/02/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/02/2022 al PG/2022/26508, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12828 del 29/03/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2022 al PG/2022/52266, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare in AUA lo scarico in pubblica fognatura e contestualmente, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto per la matrice di impatto acustico, sospendendo i termini del procedimento.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17837 del 04/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/05/2022 al PG/2022/74476, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in pari data, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'impatto acustico così come richiesta dal Comune.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Lazzaro di Savena, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a €

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C : pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 27/06/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto D & D VERNICI SRL**  
**Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Remigia (afferente al depuratore comunale di Bologna -IDAR) classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di Commercio e deposito carta parati , colori e vernici e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni, relative alla componente scarico in pubblica fognatura, impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 16175 del 17/02/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 12828 del 29/03/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/03/2022 al PG/2022/52266). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all’istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/12/2021 al PG/2021/199882).

-----  
Pratica Sinadoc 35048/2021

Documento redatto in data 27/06/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**Settore Ambiente**

A 2^Area Programmazione del territorio  
Servizio SUAP – Sportello Unico Attività  
Produttive  
SEDE

San Lazzaro di Savena, 28 Marzo 2022

**OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società D&D Vernici Srl sito in via Remigia 3 a San Lazzaro di Savena (BO). Richiedente Giuseppe Cottafava in qualità di legale rappresentante D&D Vernici S.r.l..**

Con riferimento alla Vs. comunicazione del 03/02/2022 P.G. 4613, visti gli elaborati progettuali allegati alla richiesta e le successive integrazioni pervenute, siamo ad esprimere il seguente parere relativamente alle matrici ambientali interessate di competenza della nostra amministrazione:

**MATRICE ACUSTICA**

Considerato che la valutazione previsionale di impatto acustico risalente al 20/12/2004 ed il parere espresso da Arpae Prot. 49622/2006 al momento del trasferimento della ditta presso lo scrivente comune, citati a supporto delle integrazioni rese dal tecnico incaricato, facevano riferimento ad una situazione di oltre 15 anni addietro, siamo a richiedere un aggiornamento di detta valutazione rispetto alle attuali dotazioni impiantistiche, ai sensi dei commi 4 e 6 della Legge 447/05 o, nel caso la situazione non sia mutata, opportuna dichiarazione di non mutate condizioni e di conformità alla vigente classificazione acustica.

**MATRICE SCARICHI**

Si esprime parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura, subordinato alla trasmissione della documentazione richiesta nonché alle prescrizioni di cui il parere di nulla osta rilasciato dal Gestore S.I.I (HERA SpA) con Prot. n. 0016175/22 del 17/02/22.

San Lazzaro di Savena, lì 28/03/2022

il Responsabile Settore Ambiente  
Ing. Lorenzo Feltrin  
(documento firmato digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Piazza Bracci, 1  
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO  
PEC: [comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it)

Modena, 17 febbraio 2022  
Prot. n. 0016175/22

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 04/01/2022	Num. prot.: 371
	Data prot.: 04/01/2022	Num. prot.: 588
	Data prot.: 14/01/2022	Num. prot.: 3475
	Data prot.: 03/02/2022	Num. prot.: 11148
	PA&S 07/2022	

**Oggetto: "D&D Vernici S.R.L." Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività sita nel comune di San Lazzaro di Savena in via Remigia, 3. Procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e DPR 59/2013.**

PROT. INTERNO SUAP 223/2021 AUA n. 4/2021  
Rif.to Prot. n. 50503 del 22/12/2021  
Prot. n. 160/2022  
Pratica SINADOC n. 35048/2021

In merito alla ricezione delle integrazioni documentali richieste ed alla richiesta contenuta nella lettera di trasmissione da parte del SUAP di indicare se *"la documentazione presentata consente il riavvio dei termini per la conclusione del procedimento"* si evidenzia quanto segue:

- alla luce delle informazioni attualmente fornite la scrivente Società sulla base:
  - delle dichiarazioni contenute nella documentazione tecnica ricevuta;
  - della precedente autorizzazione emessa da SUAP del comune di San Lazzaro di Savena in data 10 novembre 2006 e s.m.i. contenente la classificazione emessa da ARPAE con propria nota allegata all'atto autorizzativo precedentemente citato, circa la presenza dei solo scarichi domestici originati nell'area di stabilimento.

Si conferma pertanto il nulla osta alla concessione della autorizzazione ambientale richiesta per la matrice scarichi, condizionata alla trasmissione della documentazione richiesta e di seguito riportata, entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 settembre 2022 evidenziando come la documentazione richiesta verrà utilizzata per un approfondimento della pratica autorizzativa circa la matrice scarichi e che tale approfondimento potrebbe, in un tempo successivo, portare alla richiesta di ulteriori prescrizioni e/o modifiche dell'atto autorizzativo.

Lo stabilimento è;

- adibito a commercio e deposito di carta da parati colori e vernici per l'ambito edile/industriale;
- sono realizzate campionature di colore su richieste da parte dei clienti mediante miscelazione delle colorazioni base mediante sistema tintometrico.
- ubicato in parte di un edificio ad uso industriale dotato di reti di raccolta dei reflui che sono avviati alla pubblica fognatura delle acque miste di via Remigia che le convoglia all'impianto di trattamento finale di Bologna – IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque meteoriche non contaminate originate dal coperto degli edifici e dalle aree di transito;**
- ⊗ **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- i sistemi di trattamento delle acque reflue, ove presenti, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
  - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
  - ⊗ le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
  - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
  - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

La scrivente Società come riportato in precedenza, anche in considerazione della classificazione dell'attività quale industria insalubre ritiene necessaria, hai fini delle verifiche dei potenziali impatti sulla matrice di sua competenza, la **richiesta prescrittiva** dei seguenti documenti:

- **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
  - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
    - acque reflue domestiche;
    - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
    - acque meteoriche ricadenti su piazzali di pertinenza e coperture;
 con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
    - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore finale;
    - l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico se presenti;
    - ubicazione dei depositi temporanei di rifiuti;
- **relazione tecnica** relativa all'attività svolta presso l'insediamento, con particolare evidenza circa:
  - sulle modalità di gestione dei reflui prodotti in fase di produzione (laboratorio tintometrico e relative apparecchiature)
  - sulle aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e sulla presenza di idonei sistemi di contenimento;
  - sulla presenza di sistemi di contenimento nelle aree di stoccaggio;
  - sulle procedure di sicurezza da attuarsi in merito ad eventi di natura accidentale;

E' prescritta inoltre:

- l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) ove non già presente, per l'eventuale chiusura dello scarico generale delle acque reflue in caso di criticità;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto D & D VERNICI Srl  
comune di San Lazzaro di Savena - via Remigia n° 3**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di vernici, coloranti, smalti ed in genere articoli di mesticheria e utensileria svolta dalla società D & D VERNICI Srl nello stabilimento posto in comune di San Lazzaro di Savena, via Remigia n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La società D & D VERNICI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1  
PROVENIENZA: PESATURA E MISCELAZIONE

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) .....	25 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

---

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 del DLgs n°152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla

norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società D & D VERNICI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta D & D VERNICI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

-----

Pratica Sinadoc n°35048/2021

Documento redatto in data 27/06/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto D & D VERNICI SRL**  
**Comune di San Lazzaro di Savena (BO), via Remigia n. 3**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto il parere acustico del Comune di San Lazzaro di Savena con nota Prot. n. 12828 del 29/03/2022, che richiedeva alla ditta la presentazione di una Nuova valutazione di Impatto acustico o in presenza di condizioni immutate una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma di un tecnico in acustica.
- Visto che è stata presentata in data 04/05/2022 al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena dalla sig.ra ADANI Silvia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società D&D Vernici Srl, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“nello svolgimento dell'attività di Commercio e deposito carta parati , colori e vernici non vengono superati i limiti stabiliti dalla vigente zonizzazione acustica comunale del Comune di San Lazzaro di Savena”*.
- Visto che il Comune di San Lazzaro di Savena, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data

28/12/2021 al PG/2021/199882).

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 04/05/2022 dalla sig.ra ADANI Silvia, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società D&D Vernici Srl (agli atti di ARPAE in data 04/05/2022 al PG/2022/74476).

-----  
Pratica Sinadoc 35048/2021

Documento redatto in data 27/06/2022

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**